

REGOLAMENTO (CEE) N. 1883/93 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 1993****che abroga gli importi supplementari per l'ovoalbumina e la lattoalbumina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4001/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che, per taluni prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CEE) n. 2783/75, degli importi supplementari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1223/93 della Commissione, del 18 maggio 1993, che fissa l'importo supplementare per l'ovoalbumina e la lattoalbumina⁽³⁾ rettificato dal regolamento (CEE) n. 1252/93⁽⁴⁾;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la constatazione dei prezzi d'offerta medi dei prodotti citati, risulta che i prezzi d'offerta franco frontiera

di tali prodotti non si situano più al di sotto del livello del prezzo limite; che le condizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2783/75 non sono realizzate; che è necessario abrogare gli importi supplementari fissati nel regolamento (CEE) n. 1223/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1223/93 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 44.

⁽³⁾ GU n. L 123 del 19. 5. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 127 del 25. 5. 1993, pag. 14.